

CRITERI E MODALITÀ PER LA MISURA SPERIMENTALE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI NELLE SCUOLE.
ARTICOLO 2.6 ,PUNTO 4.E DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO D.C.R. N. 367 – 6857 DEL 25-03-2019 E D.C.R. N. 222-10908 DEL 24 MAGGIO 2022.

1. OBIETTIVI GENERALI E ATTIVITÀ OGGETTO DI CONTRIBUTO

1.1 Il presente documento definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, n. 28/2007, finalizzati a sostenere, quale misura sperimentale, interventi straordinari di edilizia scolastica resi necessari dal verificarsi di eventi calamitosi che abbiano compromesso l'agibilità, anche parziale, degli edifici scolastici, al fine di garantire la continuità e la sicurezza dell'erogazione del servizio scolastico.

A tal fine si ritiene necessario assicurare un intervento tempestivo, volto a rispondere in maniera efficace alle esigenze rappresentate dagli enti locali, i quali si trovino a fronteggiare situazioni di criticità derivanti da eventi calamitosi che abbiano compromesso la funzionalità degli edifici scolastici, mediante misure straordinarie finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza, agibilità e piena operatività delle strutture scolastiche interessate.

Tali misure straordinarie non dovranno riguardare interventi urgenti di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1/2018, già inclusi e finanziati con piani di intervento predisposti ai sensi dalla D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997.

Il presente documento disciplina l'intervento regionale nelle situazioni con caratteristiche di eccezionalità, qualora i danni subiti eccedano gli interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria programmabile, configurandosi invece come interventi urgenti e indifferibili, la cui mancata realizzazione comporterebbe il protrarsi o l'aggravarsi delle condizioni di inagibilità, con conseguenti ripercussioni sulla continuità del servizio pubblico essenziale dell'istruzione.

Tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, gli enti locali interessati non dispongono di risorse finanziarie sufficienti a sostenere autonomamente tali interventi, l'intervento regionale, di cui al presente documento, si traduce in un concorso finanziario straordinario, che, in un'ottica di collaborazione istituzionale e di tutela dell'interesse pubblico, si realizza attraverso specifici strumenti di sostegno e modalità di intervento che consentano di superare le criticità evidenziate, garantendo nel contempo il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

Nell'ambito del quadro esigenziale sopra descritto, l'obiettivo prioritario è, pertanto, quello di assicurare il rapido ripristino della piena funzionalità degli edifici scolastici colpiti, al fine di consentire la regolare ripresa e continuità dell'erogazione del servizio scolastico, salvaguardando il diritto allo studio e le condizioni di sicurezza della popolazione scolastica.

1.2 Il contesto normativo di riferimento è il seguente.

- Decreto ministeriale 18-12-1975;
- Legge n. 23/1996;

- Legge Regionale n 28/2007, art 27, comma 4, e s.m.i.;
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 367-6857 del 25 marzo 2019 e s.m.i.;

1.3 I contributi sono destinati a finanziare interventi pubblici straordinari di ripristino della completa agibilità di edifici scolastici colpiti da eventi calamitosi, garantendone funzionalità e adeguate condizioni di sicurezza, con esclusione degli interventi urgenti di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1/2018, già inclusi e finanziati con piani di intervento predisposti ai sensi della D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997.

1.4 Per eventi calamitosi si intendono accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, movimenti franosi, valanghe, nevicate eccezionali, grandinate, nubifragi, trombe d'aria e altri fenomeni naturali che possono causare gravi danni agli edifici scolastici.

1.5 La misura, di cui al presente documento, di carattere sperimentale, per il biennio 2026-2027, si presenta come uno strumento di intervento straordinario per l'assegnazione dei contributi a sostegno di spese per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in parte, e conseguentemente evacuati, anche in parte, in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.

1.6 Considerata la necessità di verificare l'efficacia della Misura, l'adeguatezza dei criteri adottati e la congruità delle risorse disponibili, la Direzione regionale competente provvede al monitoraggio della sua attuazione, anche al fine di provvedere all'eventuale aggiornamento o rimodulazione dei presenti criteri, da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

2. SOSTEGNO FINANZIARIO

2.1 Entità del contributo regionale concedibile per ogni intervento:

- il contributo minimo concedibile è di € 10.000,00;
- il contributo massimo concedibile è di € 100.000,00.

per ogni intervento il contributo sarà calcolato tenendo conto della gravità dell'evento e dell'entità della richiesta, in base alle seguenti regole:

- in caso di inagibilità totale dell'edificio:
 - verrà riconosciuto un contributo pari al 100% dell'importo lavori ammissibili, fino al contributo massimo di € 100.000,00.
- in caso di inagibilità parziale dell'edificio:
 - per importo dei lavori ammissibili (A) inferiore ad € 25.000,00 sarà riconosciuto un contributo pari al 100% dell'importo lavori ammissibili.
 - per importo dei lavori ammissibili (A) compreso fra € 25.000,00 e € 100.000,00 verrà applicata la seguente formula: $\text{Contributo} = (2A + 25.000) / 3$.
 - per importo dei lavori ammissibili (A) superiore ad € 100.000,00 il contributo massimo concedibile sarà di € 75.000,00.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1 Possono presentare richiesta di contributo gli Enti locali del territorio piemontese, quali Città metropolitana di Torino, Province, Comuni e unione di Comuni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, ai quali compete ai sensi della normativa vigente l'onere della gestione della manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico oggetto di intervento.

3.2 Le Unioni di Comuni dovranno attestare di avere assunto l'onere della manutenzione straordinaria dell'edificio (stabilito nello Statuto o in base ad apposita convenzione).

4. EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI

4.1 Ogni domanda di contributo dovrà riguardare un singolo edificio scolastico che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- sia di proprietà di Ente Locale e sia adibito all'istruzione scolastica sede di scuole pubbliche statali e paritarie (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado, e) Centri per l'istruzione degli adulti, f) poli dell'infanzia costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 65/2017;
- sia censito all'interno della procedura informatizzata dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ARES.2:
 - riguardi edifici attivi e sia stato validato almeno alla fase 1;
 - riguardi edifici inattivi a seguito dell'evento calamitoso occorso.

4.2 Per ogni edificio potrà essere presentata una sola domanda, a seguito dello stesso evento calamitoso.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI (Danno e compromissione dell'agibilità)

5.1 Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi straordinari finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza, agibilità e piena funzionalità degli edifici scolastici colpiti da eventi calamitosi, qualora tali eventi abbiano determinato una compromissione, totale o parziale, dell'agibilità dell'immobile ai fini dell'erogazione del servizio scolastico. Gli interventi devono essere strettamente connessi al danno subito e finalizzati al ripristino delle condizioni necessarie alla regolare prosecuzione dell'attività scolastica, nel rispetto della normativa vigente.

5.2 Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'entità del danno deve essere tale da compromettere, in tutto o in parte, l'agibilità dell'edificio scolastico, determinando condizioni di rischio per l'incolumità delle persone ovvero impedendo o limitando significativamente la regolare fruizione degli spazi destinati all'attività scolastica.

Non sono ammissibili danni riconducibili alla sola ordinaria manutenzione o a situazioni di degrado preesistenti non direttamente connesse all'evento calamitoso.

5.3 L'edificio può presentare danni ad elementi strutturali o non strutturali, riferiti ai seguenti elementi:

- presentare danni ad elementi strutturali (orizzontamenti, scale, muri portanti, pilastri, tetti ecc..);

- presentare danni ad elementi non strutturali (controsoffitti, rivestimenti, tramezzi interni, murature di tamponamento, intonaci, pavimentazioni ecc..);
- presentare danni alla copertura (manto di copertura, orditura, camini, lattoneria ecc.);
- presentare danni agli impianti (idraulici, termici, elettrici, ascensori, ecc);
- presentare danni ad infissi e vetri.

5.4 L'agibilità dell'edificio scolastico si intende compromessa qualora il fabbricato non risulti più idoneo all'uso per cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

5.5 Lo stato di inagibilità dovrà risultare da apposita ordinanza del Sindaco che dichiara l'inagibilità, anche in parte, dell'edificio scolastico.

5.6 Ai fini dell'ammissibilità a contributo l'Ente dovrà attestare che è previsto il mantenimento dell'attività scolastica nell'edificio oggetto di intervento per tre anni dalla conclusione dei lavori.

6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

6.1 Non sono ammissibili a contributo gli interventi:

- ricadenti nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1/2018, già inclusi e finanziati con piani di intervento predisposti ai sensi della D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997, dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
- causati dalla mancata attuazione del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2023;
- non direttamente correlati all'evento calamitoso occorso;
- non accertati con apposito Verbale di sopralluogo regionale di cui al seguente punto 10;
- relativi a danni per i quali, in ragione del tempo trascorso dall'evento calamitoso, non risulti più possibile accertare in modo oggettivo e documentato il nesso causale diretto tra l'evento stesso e il pregiudizio subito dall'edificio scolastico. Ai fini dell'istruttoria, la domanda deve essere presentata tempestivamente e, di norma, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento/conoscenza del danno, salvo comprovati impedimenti adeguatamente motivati e documentati.

6.2 Ai fini dell'ammissibilità a contributo degli interventi, l'Ente dovrà attestare che è previsto il cofinanziamento dell'intervento per le voci di spesa non ammissibili, di cui al precedente punto 8.1, e che al termine dei lavori sarà ripristinata l'agibilità dell'edificio scolastico.

7. SPESE AMMISSIBILI

7.1 Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- lavori, compresa IVA, e relativi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, necessari per il ripristino dell'agibilità totale o parziale di cui al precedente punto 5.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

8.1 Non sono ammissibili e dovranno, pertanto, essere oggetto di cofinanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- somme a disposizione di cui al decreto legislativo n. 36/2023 riferite ai lavori ammissibili a contributo con l'esclusione dell'IVA sui lavori (spese tecniche, IVA e cassa su spese tecniche, spese per allacciamenti, imprevisti, ecc.);
- somme relative a lavori ammissibili, ma eccedenti il contributo massimo concedibile come calcolato al punto 2.1;
- somme relative ad interventi su locali non ad uso scolastico. I lavori relativi a strutture e spazi in uso promiscuo sono ammissibili a contributo in ragione della quota dei lavori, desunta dal computo metrico estimativo, riconducibile all'attività scolastica e, ove non possibile, per le singole voci di spesa, in via proporzionale in ragione del rapporto fra la superficie totale e la superficie utilizzata per l'attività scolastica oggetto del contributo.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9.1 Le domande di contributo di cui ai presenti criteri potranno essere presentate nel periodo di apertura del portale "Interventi straordinari", che sarà disposta con apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, tramite accesso alla procedura informatizzata ARES, MODULO: "INTERVENTI STRAORDINARI", **entro e non oltre 10 giorni dall'evento calamitoso**.

9.2 Le domande di contributo saranno esaminate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze sul portale telematico.

L'ordine cronologico è determinato dalla data e ora di presentazione dell'istanza, come risultante dalla marca temporale rilasciata dal portale.

9.3 Il portale resterà aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili e si chiuderà all'esaurimento delle stesse. Potrà essere riaperto qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

9.4 Eventuali comunicazioni di chiusura/sospensione del portale verranno immediatamente pubblicizzate sull'apposito sito istituzionale della Regione Piemonte.

9.5 Le modalità di **compilazione** e **formalizzazione** della domanda saranno approvate dal Responsabile del procedimento e pubblicate sul sito istituzione della Regione Piemonte.

10. ITER DELLA DOMANDA

10.1 Domanda iniziale

Gli Enti locali pubblici con i requisiti di cui al punto 3, entro 10 giorni dall'evento calamitoso, presentano domanda di contributo, secondo le modalità di cui al punto 9.

Il Responsabile del procedimento declina gli elementi essenziali che la domanda deve contenere per la sua ammissibilità, tra i quali, in particolare:

- dati identificativi Ente ed edificio (codice ARES);

- richiesta di sopralluogo regionale per verifica del danno da evento calamitoso;
- descrizione sintetica evento calamitoso (data e tipologia);
- descrizione sintetica del danno occorso;
- domicilio digitale per comunicazioni;
- eventuale atto di delega in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto delegato.

10.2 Ricevibilità e avvio del procedimento

Il Responsabile del procedimento verifica la ricevibilità formale: correttezza dell'iter amministrativo di presentazione dell'istanza (invio nei modi e tempi corretti), nel rispetto di quanto disposto al punto 9 ed al punto 10.1.

Il Responsabile del procedimento verificata la ricevibilità dell'istanza, procede alla comunicazione di avvio del procedimento.

10.4 Sopralluogo regionale

Il Responsabile del procedimento dispone tempestivamente un accertamento in sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed economica dei danni occorsi all'edificio scolastico, da effettuarsi in presenza obbligatoria dei tecnici/rappresentanti dell'Ente.

Il sopralluogo accerta: danni occorsi all'edificio scolastico, nesso causale con l'evento, ammissibilità del danno rispetto ai criteri (punti 4 e 5), quantificazione speditiva e stima sommaria costi.

In esito al sopralluogo viene immediatamente redatto Verbale di accertamento del danno da sottoscrivere al termine del sopralluogo dai rappresentanti regionali e dell'Ente.

10.5 Esito del sopralluogo

a) Esito negativo

Qualora il Verbale di accertamento del danno, abbia esito negativo, il Responsabile del procedimento adotterà provvedimento motivato di diniego per carenza dei presupposti, previo preavviso di rigetto articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

b) Esito positivo

Qualora il Verbale di accertamento del danno, abbia esito positivo, il Responsabile del procedimento provvede allo sblocco del portale e ne dà comunicazione all'Ente, per consentire il completamento della domanda con caricamento dell'ulteriore documentazione richiesta di cui al successivo punto 10.6.

10.6 Completamento della domanda

Dopo la comunicazione di sblocco del portale, di cui al precedente punto 10.5, lettera b), l'Ente, entro il termine **perentorio di 15 giorni**, provvede a caricare sul portale regionale "interventi straordinari" la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dai soggetti responsabili competenti a norma di legge:

- a) Ordinanza di inagibilità totale o parziale dell'edificio;
- b) Relazione tecnica dettagliata che descriva:

- aspetti essenziali della situazione di obbiettiva urgenza ed indifferibilità dell'intervento;
- soluzioni logistiche ed organizzative individuate per ovviare alla situazione emergenziale;
- descrizione degli interventi edilizi proposti;
- punti di erogazione del servizio scolastico (scuole) interessati;

c) Valutazione dei costi dell'intervento mediante computo metrico estimativo e quadro economico di spesa che dovrà essere congruente con la quantificazione del danno riportata nel verbale.

In caso di mancato caricamento entro il termine assegnato, il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Decorso inutilmente il termine per la presentazione delle osservazioni, il procedimento è concluso con **provvedimento di diniego**.

11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

11.1 Il Gruppo di lavoro, individuato con apposito provvedimento del responsabile del procedimento, procede:

- alla verifica della completezza e della coerenza della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 9 e 10;
- alla valutazione, sulla base della documentazione acquisita, della conformità tecnica dell'intervento ai requisiti e ai criteri previsti dal presente documento.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, si rendano necessari meri chiarimenti o precisazioni su elementi già prodotti, gli stessi possono essere richiesti una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990, con sospensione del termine del procedimento ai sensi di legge.

Il gruppo di lavoro tecnico e il responsabile del procedimento, al fine di operare con la massima obiettività e correttezza, possono effettuare supplementi di istruttoria, anche con il coinvolgimento di altri soggetti competenti, senza oneri aggiuntivi.

Dell'esito dell'istruttoria viene redatto apposito verbale debitamente sottoscritto dai componenti del Gruppo tecnico e conservato agli atti del responsabile del procedimento.

11.2 Il contributo non sarà concesso nei seguenti casi:

- esito negativo del Verbale di accertamento del danno;
- non conformità dell'intervento ai criteri di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 del presente documento;
- mancata trasmissione della documentazione richiesta nei termini assegnati;
- carenza dei presupposti tecnici e amministrativi previsti dalla presente disciplina.

11.3 Il responsabile del procedimento, sulla base degli esiti del Verbale di accertamento del danno e dell'istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro tecnico, adotta il provvedimento conclusivo entro **90 giorni** dalla presentazione della domanda.

Il provvedimento può essere di concessione o di diniego del contributo e ne verrà data comunicazione al soggetto destinatario tramite PEC.

12. TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

12.1 Gli enti beneficiari sono tenuti a:

1. provvedere alla consegna dei lavori entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo;
2. concludere i lavori entro un anno (12 mesi) dall'assegnazione del contributo;
3. richiedere il saldo del contributo concesso, fornendo tutta la documentazione probatoria richiesta ed aggiornando il questionario edificio oggetto di intervento sull'applicativo ARES 2.0 entro 15 mesi dall'assegnazione del contributo.

12.2 Il responsabile del procedimento potrà concedere non più di 12 mesi di proroga in caso di motivata richiesta per cause non dipendenti dalla volontà dall'ente beneficiario.

12.3 Gli Enti beneficiari sono inoltre tenuti a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nei presenti criteri;
- ripristinare l'agibilità dell'edificio a seguito dei lavori;
- restituire i contributi erogati, in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione e/o interruzione dell'intervento.

13. CONTROLLI, REVOCA E RINUNCIA DEL CONTRIBUTO

13.1 Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività approvate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di approvazione.

13.2 Oltre a quanto previsto dalle normative applicabili, si procede alla revoca totale del contributo, con recupero del contributo concesso ed erogato, nei casi di cui al punto 12.1.1 ed alla revoca parziale del contributo nei casi di cui ai punti 12.1.2 e 12.1.3.

Si procede con la revoca e recupero del contributo concesso ed erogato, in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo, ivi comprese le dichiarazioni rilasciate.

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato.

Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

13.3 Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al responsabile del procedimento all'indirizzo PEC dal medesimo indicato negli appositi provvedimenti.

La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Nel caso di rinuncia il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'agevolazione eventualmente già ricevuta.

13.4 Il beneficiario è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo, nonché a conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'operazione finanziata.

Il beneficiario conserva e rende disponibile la documentazione dell'attività finanziata in base alla normativa nazionale vigente (articolo 2220 del Codice Civile) e per il tempo da questa prevista 10 anni decorrenti dalla chiusura del procedimento (pagamento del saldo).

14. VARIAZIONI DI PROGETTO - RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

14.1 Gli interventi ammessi a finanziamento possono essere modificati, su richiesta dell'Ente, in casi debitamente motivati ed a condizione che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità previsti dal presente documento, con lettera del responsabile del procedimento.

14.2 Le economie di gara potranno essere utilizzate nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi del presente documento.

14.3 Nel caso in cui, a seguito dell'aggiudicazione e/o in sede di rendicontazione dei lavori, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione del contributo, il responsabile del procedimento procederà a rideterminare in tal senso il contributo.

15. CONCESSIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

15.1 Il responsabile del procedimento, sulla base degli esiti istruttori positivi, adotta il provvedimento di concessione del contributo, nei limiti della disponibilità finanziarie.

Le domande verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili (cfr. punto 2), in ordine cronologico di invio telematico della domanda.

15.2 A seguito della concessione del contributo, le richieste di erogazione dovranno essere formulate in formato pdf non modificabile, sottoscritte digitalmente dal RUP o dal Legale Rappresentante ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato dal responsabile del procedimento negli appositi provvedimenti.

15.3 La liquidazione del contributo avviene in due rate: la prima rata è pari al 50% del contributo concesso per la realizzazione degli interventi (lavori e IVA sui lavori) ed è erogata a seguito del provvedimento di concessione; la seconda rata è pari al residuo dell'importo erogabile, maturato in rapporto all'importo dei lavori finale, approvato e liquidato, a lavori ultimati e collaudati.

La relativa erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione indicata dal responsabile del procedimento negli appositi provvedimenti, nel rispetto delle modalità ivi disciplinate.

La documentazione contabile dovrà essere riferita agli interventi oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento. Tutta la documentazione giustificativa di spesa dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti ed essere intestata al beneficiario del contributo.

Le spese sostenute dovranno essere interamente comprovate da documenti di spesa riportanti il codice CUP e Cig (se previsto). Non sono ammesse forme di pagamento di cui non possa essere dimostrata la tracciabilità.

15.5 Ai fini dell'erogazione il Responsabile del procedimento verifica dall'applicativo ARES che i dati relativi agli edifici oggetto di contributo siano stati aggiornati e che siano completi e coerenti.

16. TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16.1 Il Responsabile del procedimento è individuato nel/nella Dirigente pro tempore Responsabile del Settore "Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche".

Ai sensi della legge n. 241/1990:

- il termine di conclusione per il procedimento per la concessione dei contributi si conclude in **90** giorni dal ricevimento della domanda;
- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei contributi" è di **90** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca".

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)

17.1 Il Responsabile del procedimento provvederà a fornire debita informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).